

PERMESSI RETRIBUITI: la fruizione frazionata in un parere dell'Aran

Dino della Giustina, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Fu proposto all'Aran da parte di un Ente locale il seguente quesito: "I permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari, di cui all'art. 19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, possono essere fruiti ad ore o a mezza giornate?"

L'Aran evidenziò che allo stato attuale detti permessi non sono fruibili in via frazionata ad ore, in quanto questa possibilità non è menzionata nello stesso Ccnl.

L'ARAN aggiunse che, in materia, i contratti integrativi non possono né introdurre nuove ipotesi di permesso retribuito non previste dal Ccnl né modificare in alcun modo la regolamentazione delle diverse tipologie di permesso già regolamentate a livello nazionale (nessuna disposizione del Ccnl autorizza il secondo livello di contrattazione a ridefinire la disciplina delle cause di sospensione e di interruzione del rapporto di lavoro e quindi anche delle varie fattispecie di permesso).

La possibilità di frazionare i permessi in argomento introdotta dall'art. 71, comma 4, della legge n. 133/2008, ha carattere solo programmatico, dato che, ai fini della sua effettiva applicazione, è necessario il preventivo e necessario intervento della contrattazione collettiva nazionale in materia.

Pertanto, oggi, anche dopo le nuove previsioni della legge n. 133/2008, ed in attesa di una nuova regolamentazione della contrattazione nazionale, il personale non può fruire di "porzioni orarie" di permesso retribuito (ex art. 19, comma 2 del Ccnl Comparto Regioni – Autonomie Locali), né tanto meno di mezza giornate lavorative, dato che non esiste una nozione specifica di "mezza giornata".

Si ricorda che la fattispecie dei permessi retribuiti considerata nel parere dell'Aran è perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 22 dei Ccnl 5.12.1996 del personale dirigente sanitario del Servizio sanitario nazionale (Art. 22 – Assenze retribuite: Il Dirigente può assentarsi nei seguenti casi: particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni all'anno), per cui si ritiene che il parere Aran sopraindicato possa essere analogamente applicato anche nei riguardi del personale del Servizio sanitario nazionale.